

Accordo 8 Maggio 1998

L'accordo chiarisce e definisce quattro aspetti necessari a una corretta applicazione delle norme stabilite nell'accordo istitutivo.

1. DECORRENZA DELLA CONTRIBUZIONE

È stato necessario intervenire in questa materia perché l'attuale tempistica prevista per la piena legittimazione di COMETA ci porta a considerare il mese di ottobre prossimo come periodo entro il quale il Fondo, dopo aver eletto i suoi organismi, potrà ottenere l'autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza.

Bisognava salvaguardare contemporaneamente sia il diritto contrattuale che impegna le aziende a versare il contributo ai lavoratori aderenti a COMETA a partire dal 1° luglio 1998, che l'obbligo, contenuto nella domanda di adesione, di non effettuare alcuna trattenuta a carico del lavoratore prima dell'autorizzazione del Fondo da parte della Commissione di vigilanza.

L'accordo dell'8 maggio u.s. ha pertanto stabilito che:

a. il primo contributo a carico dei lavoratori aderenti sarà trattenuto nel mese successivo all'autorizzazione all'esercizio (esempio: se l'autorizzazione verrà data nel mese di ottobre, la prima trattenuta verrà effettuata nella busta paga di novembre);

b. il primo contributo a carico della azienda e la prima quota di Tfr decorreranno dal 1° luglio 1998 per tutti i lavoratori che avranno aderito a COMETA entro il prossimo 30 giugno. Per i lavoratori che aderiranno successivamente a questa data il contributo della azienda e la quota di Tfr decorreranno dal 1° giorno del mese successivo all'adesione (esempio: se un lavoratore aderisce a COMETA in un qualsiasi giorno di settembre, il contributo della azienda e la quota di Tfr decorrono dal 1° ottobre).

Da tutto questo deriva che soltanto i lavoratori che aderiranno entro il 30 giugno 1998 avranno diritto alla contribuzione aziendale a partire dal 1° luglio 1998.

Si chiarisce altresì che, ai fini della data di decorrenza della contribuzione, faranno fede il timbro e la data di ricevimento della domanda da parte della azienda, che ha l'obbligo di apporla.

È pertanto necessario che i lavoratori aderenti e le RSU vigilino affinché le aziende non "dimentichino" di apporre la data all'atto del ricevimento della domanda.

Qualora entro il 20 novembre 1998 la Commissione di vigilanza non dovesse concedere l'autorizzazione all'esercizio, le parti si reincontreranno per definire nuove modalità, risultando inapplicabili quelle sopra descritte.

2. CALCOLO DEI CONTRIBUTI

a. Contributo dell'1% a carico di lavoratori e di imprese:

questi contributi si calcolano su una base di calcolo ottenuta moltiplicando il numero delle ore mensili per un valore orario determinato dividendo per 173 la retribuzione convenzionale prevista dall'accordo 4/2/1997 e successivi e costituita dal minimo tabellare, l'indennità di contingenza, l'Elemento distinto della retribuzione (Edr), l'indennità di funzione per i quadri e l'elemento retributivo per i lavoratori della 7° categoria.

Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili:

- **le ore ordinarie di effettiva prestazione**, ovvero 173 ore mensili al netto, per gli impiegati, di eventuali ore non lavorate e non retribuite;
- **le ore non lavorate ma retribuite** in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento **ad esclusione di:**
 - festività retribuite cadenti in giornate non lavorative
 - ex festività del 2 giugno e 4 novembre
 - indennità sostitutiva di ferie

- permessi per riduzione di orario non goduti
- ex festività non godute
- indennità di mancato preavviso;
- **le ore di assenza o di mancata prestazione** a fronte delle quali la azienda anticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, **ad esclusione di:**
 - cassa integrazione guadagni
 - maternità facoltativa
 - malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non ricompresi nelle sfere di trattamento economico disposte dal Contratto nazionale di lavoro.

b. Contributo dell'1,24% oppure 2% a carico dei lavoratori:

tale contributo, che si applica a quei lavoratori aderenti a COMETA che hanno optato per la maggiore contribuzione prevista dall'accordo del 10 marzo 1997, viene calcolato prendendo a riferimento la retribuzione utile ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto (Tfr).

Questa base di calcolo è più alta di quella convenzionale prevista per la quota dell'1% e quindi l'accantonamento sarà maggiore non solo per effetto della percentuale più alta, ma anche per la maggiore base di calcolo.

In ragione di ciò questo contributo non subirà riduzioni, in caso di mancata prestazione, fino a capienza degli importi percepiti nel mese dal lavoratore a titolo di retribuzione.

c. Contributo dell'1,24% a carico del Tfr:

la quota a carico del Tfr da versare a COMETA sarà così calcolata:

- per i lavoratori aderenti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, tutto il Tfr annuo viene destinato a COMETA;
- per tutti gli altri lavoratori aderenti la quota di Tfr da versare a COMETA è attualmente fissata dal Ccnl all'1,24% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE

Fino all'autorizzazione del Fondo le aziende sono obbligate a trasmettere al Fondo Cometa le domande raccolte ogni 15 giorni. Dopo varranno le "finestre" (maggio e novembre) definite dallo Statuto.

4. ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Le parti contrattuali hanno preso atto e condiviso le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione al Regolamento elettorale, ai fini di consentire un più celere svolgimento delle operazioni di voto e quindi permettere al Fondo di essere autorizzato all'esercizio nel prossimo autunno.

Per rendere possibile la verifica delle iscrizioni nelle liste elettorali, entro il 27 giugno 1998 sarà inviato a ciascuna azienda l'elenco dei propri lavoratori dipendenti aventi diritto al voto, certificato dalla Commissione elettorale sulla base delle domande pervenute a COMETA entro il 27 maggio scorso.

Tale elenco sarà consultabile nella sua interezza dalle Rsu e verificabile dal singolo lavoratore aderente in relazione alla propria posizione individuale.

FEDERMECCANICA-ASSISTAL FIM-FIOM-UILM-FISMIC
Roma, 8 maggio 1998